

sono esclusi dal computo del 35%, misura minima dei danni costituenti presupposto dell'esonero contributivo parziale in argomento, i danni alle produzioni ammissibili ai contratti di assicurazione agevolata stipulati anche dai consorzi di difesa e conseguenti agli eventi individuati, unitamente alle colture ed alle fitopatie che possono formare oggetto di detta assicurazione agevolata, con decreto del Ministro delle risorse agricole e forestali, emanato annualmente ai sensi dell'art. 9, comma 2, della stessa legge n. 185/1992.

- la legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto legge 17 maggio 1996, n. 273, al comma 1 dell'art. 2, ha disposto che il secondo periodo del comma 1, art. 3, della legge n. 185/1992, è sostituito dal seguente: "a decorrere dagli eventi calamitosi verificatisi nel 1995 sono esclusi, altresì, dal computo del 35 per cento e dalle agevolazioni predette i danni alle produzioni assicurate, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'art. 9, comma 2".

Anche per l'anno 1997 hanno trovato applicazione:

- l'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 18/1991, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/1991, che ha disposto, a favore delle aziende operanti in territori diversi da quelli del Mezzogiorno, l'esonero dal versamento del contributo TBC, la cui misura, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.M. 21 febbraio 1996, emanato in attuazione dell'art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995, è pari allo 0,01%;

- l'art. 21, comma 3, della legge n. 223/1991, che ha disposto che le imprese agricole che si avvalgono del trattamento di integrazione salariale, previsto dal comma 1 dello stesso articolo per i casi di sospensioni operate per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale, sono tenute a versare alla Gestione delle prestazioni temporanee, in aggiunta al contributo di cui all'art.9 della legge n. 457/1972, un contributo pari al 4% dell'integrazione corrisposta ai propri dipendenti.

Per quanto concerne le prestazioni, la Gestione, nel 1997, ha continuato ad essere interessata dagli effetti delle disposizioni normative che hanno disposto la estensione, alle integrazioni salariali ordinarie, del limite massimo mensile dell'ammontare delle prestazioni.

Infatti, a partire dal 1° gennaio 1997, i tetti mensili e la retribuzione di riferimento sono stati elevati, ai sensi della legge n. 427/1980, come modificata dalla legge n. 451/1994, nella misura pari all'80 per cento della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ha confermato, all'art. 4, comma 16, nella misura del 30 per cento della retribuzione di riferimento, la percentuale di commisurazione dell'importo dell'indennità ordinaria di disoccupazione. Tale disposizione non pone alcun termine finale alla propria applicabilità.

La legge 24 giugno 1997, n. 196, con l'art. 24, comma

2, come già precisato, riconosce ai soci-lavoratori di Cooperative di lavoro, il diritto ai trattamenti ordinari di disoccupazione non agricola (con requisiti normali e con requisiti ridotti).

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 6491/1996, ha stabilito che la riliquidazione dell'indennità di disoccupazione, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 497/1988, non è soggetta ad alcun termine di decadenza, ma soggiace esclusivamente alla prescrizione decennale. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite esplica i suoi effetti anche sulla riliquidazione dell'indennità ordinaria agricola, per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 288/1994.

Il decreto ministeriale 19 marzo 1997 ha fissato, in attuazione dell'art. 3, comma 2, lett. a), della legge n. 663/1996, la misura degli aumenti dell'assegno per il nucleo familiare, con decorrenza 1° gennaio 1997. Gli aumenti riguardano i nuclei con figli minori e con figli, fratelli, sorelle o nipoti inabili. Lo stesso decreto ha ammesso al beneficio della prestazione nuclei con fasce di reddito superiore a quelle finora previste, con modulazioni distinte per ciascuna consistenza numerica familiare.

Sempre in tema di assegni per il nucleo familiare si richiamano i seguenti provvedimenti.

Con legge n. 104/1992 è stato riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare sulle ore o giornate di permesso concesse ai sensi dell'art. 33, commi 2 e 3, della

legge stessa, che sono state assimilate alle altre assenze indennizzate (malattia, maternità, ecc.).

Con legge n. 203/1993 è stato riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare anche ai lavoratori licenziati, oltre che a quelli sospesi, dalle imprese di spedizione internazionale, magazzini generali e spedizionieri doganali.

Con le sentenze della Corte di Cassazione nn. 8566 e 8925 del 1995 è stato stabilito che ai lavoratori soci di cooperative ex DPR n. 602/1970, i trattamenti di famiglia spettano per intero, anche in presenza di una riduzione contributiva.

In conseguenza della correlazione della determinazione degli aumenti delle indennità antitubercolari in misura fissa, alla dinamica relativa alla perequazione automatica a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti - correlazione prevista dagli artt. 4, 1° comma e 2, 2° comma, rispettivamente, delle leggi n. 419/1975 e n. 88/1987 - per effetto dell'aumento determinato dal decreto del Ministro del Tesoro del 20 novembre 1997, nei confronti delle indennità antitubercolari, a decorrere dal 1° gennaio 1997, si applicano gli stessi punti percentuali stabiliti per la misura degli aumenti di perequazione automatica al costo della vita (3,9%).

In materia di prestazioni per malattia e maternità, l'art. 2, comma 17, della legge n. 549/1995, ha stabilito che nel settore agricolo, ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio convenzionale

rilevato nel 1995. Per effetto di quanto sopra sono state impartite disposizioni perché nei confronti dei lavoratori agricoli a tempo determinato, le prestazioni economiche di malattia e maternità, relative ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga inclusi negli anni 1996 e 1997, venissero liquidate sulla base delle retribuzioni medie convenzionali valide per il 1995, fissate con decreti ministeriali pubblicati nello stesso anno 1995.

Successivamente, alla luce delle precisazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è stato disposto che le prestazioni suddette debbano essere liquidate sulla base delle retribuzioni convenzionali rilevate nel 1995 e riportate nei decreti ministeriali pubblicati nel 1996.

Per quanto concerne, infine, il trattamento di fine rapporto e altri crediti di lavoro, come già accennato in precedenza, la legge n. 196/1997, all'art. 24, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1997, hanno diritto a tali prestazioni anche i soci lavoratori di cooperative.

PAGINA BIANCA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

GESTIONE PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO
SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE AI LAVORATORI
FRONTALIERI ITALIANI IN SVIZZERA, AI SENSI
DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1997, N° 147

RENDICONTO DELL'ANNO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il rendiconto relativo all'esercizio 1997 della Gestione per l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori frontalieri, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, come modificata dalla legge 5 giugno 1997, n. 147 analizzata nell'allegata appendice, si compendia in 124.738 milioni di entrate e 17.014 milioni di uscite.

Il pareggio di bilancio consegue all'assegnazione al fondo di riserva per la copertura di futuri disavanzi di gestione dell'importo di 107.724 milioni, in applicazione dell'art. 8, comma 2 della legge n. 147/1997.

Al fine di consentire una valutazione tendenziale della Gestione, nella tabella che segue si riportano i risultati dei rendiconti relativi agli ultimi cinque anni.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

ANNI	ENTRATE	U S C I T E			CONSIST.ZA FONDO DI ACCANTONA- MENTO AL 31.12.
		AL NETTO ASS.FONDO ACC.TO	ASSEGNAZ. AL FONDO ACC.TO	TOTALE	
1993	10.676	10.454	222	10.676	57.263
1994	44.069	8.940	35.129	44.069	92.392
1995	24.482	9.878	14.604	24.482	106.996
1996	68.743	18.693	50.050	68.743	157.046
ANNI	ENTRATE	U S C I T E			PATRIMONIO FONDO DI RISERVA AL 31.12.
		AL NETTO ASS.FONDO DI RISERVA	ASSEGNAZ. FONDO DI RISERVA	TOTALE	
1997	124.738	17.014	107.724	124.738	186.247

Dal 1°/1/1997 le somme già accantonate al preesistente fondo di cui all'art 9, della legge n. 228/1984 sono destinate nella misura del 50% al fondo di riserva di cui all'art.8, lett. a, della legge n. 147/1997 per la copertura di futuri disavanzi di gestione.

Il rimanente 50% è confluito in un fondo di accantonamento (art.8, lett b, legge n. 147/1997) da utilizzare per l'erogazione delle prestazioni.

Ad introduzione dell'esame dei principali aggregati di bilancio, nel seguente quadro vengono esposti i valori riassunti a livello economico dei fenomeni più significativi della Gestione, posti a confronto con i corrispondenti dati emersi a consuntivo 1996 nonché con gli importi stimati del preventivo, originario ed aggiornato, del 1997.

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1996	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
		originario	aggiornato	
PATRIMONIO ALL'INIZIO DELL'ANNO: Fondo di riserva per la copertura di futuri disavanzi di gestione.....	0	0	78.523	78.523
ENTRATE				
Contributi trasferiti dall'Ente Assicuratore Svizzero ..	65.241	35.000	40.000	104.429
Poste correttive e compensative delle uscite	50	12	12	34
Redditi e proventi patrimoniali	3.451	3.631	5.944	4.570
Canone d'uso netto degli immobili	1	1	1	1
Prelievo dal fondo di accantonamento.....	0	0	15.704	15.704
TOTALE DELLE ENTRATE.....	68.743	38.644	61.661	124.738
USCITE				
Spese per prestazioni istituzionali	9.566	6.000	14.500	9.720
Perdita su quote di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari.....	0	0	0	117
Trasferimenti passivi	9.025	4.350	4.350	7.040
Spese di amministrazione	98	155	109	132
Svalutazione e deprezzamenti.....	4	0	0	5
Assegnazione al fondo di accantonamento.....	50.050	28.139	0	0
TOTALE DELLE USCITE.....	68.743	38.644	18.959	17.014
Assegnazione al fondo di riserva per la copertura di futuri disavanzi di gestione.....	0	0	42.702	107.724
PATRIMONIO ALLA FINE DELL'ANNO: Fondo di riserva per la copertura di futuri disavanzi di gestione.....	0	0	121.225	186.247

CONTRIBUTI TRASFERITI DALL'ENTE ASSICURATORE SVIZZERO - Ammontano a 104.429 milioni ed attengono al trasferimento contributivo effettuato da parte dell'Ente Svizzero a titolo di retrocessione finanziaria necessaria a garantire il trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri licenziati in Svizzera.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI - Determinati in 4.570 milioni, si riferiscono agli interessi attivi maturati sulle disponibilità finanziarie della Gestione, utilizzate dall'Ente e remunerate secondo i criteri stabiliti dal vigente Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

Nel prospetto seguente vengono evidenziate le diverse forme di impiego con i relativi rendimenti.

DESCRIZIONE	IMPIEGHI (capitale medio)	REDDITI	SAGGIO
Disponibilita' utilizzate nei c/c bancari.....	23.379.850.000	1.008.578.000	4,31
Altri impieghi.....	8.750.248.000	555.629.000	6,35
Disponibilita' anticipate alle gestioni deficitarie.	54.841.997.000	3.006.247.000	5,48
	86.972.095.000	4.570.454.000	5,26
Impieghi mobiliari e immobiliari.....	15.492.117.000	-117.271.000	
Totale.....	102.464.212.000	4.453.183.000	4,35

PRELIEVO DAL FONDO DI ACCANTONAMENTO - Riguarda per intero la quota annua prelevata dal fondo di accantonamento di cui all'art. 8, comma 1, lettera b, della legge n. 147/1997, pari a 15.704 milioni, destinata all'erogazione delle prestazioni istituzionali.

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI - Figurano per complessivi 9.720 milioni e si riferiscono all'onere sostenuto dalla Gestione per l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei frontalieri licenziati in Svizzera.

TRASFERIMENTI PASSIVI - Sono stati determinati in 7.040 milioni e costituiscono l'onere sostenuto dalla Gestione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 228/1984, per l'accreditamento, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei contributi assicurativi figurativi per la copertura dei periodi di disoccupazione indennizzata.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Quantificate pari a 132 milioni, rappresentano la quota parte delle spese di amministrazione complessive dell'Istituto, attribuite alla Gestione in base ai criteri previsti dal vigente "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

Nel seguente prospetto vengono rappresentate, in modo disaggregato, per gli anni 1996 e 1997, le specifiche componenti.

A G G R E G A T I	CONSUNTIVO 1996	CONSUNTIVO 1997
	(in milioni di lire)	
SPESE PER IL PERSONALE.....	57	86
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI: - Amminist.ne Poste e Banche...	- -	- -
SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.....	3	4
ILLUMINAZ. FORZA MOTRICE, RI- SCALDAMENTO, PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZIONE E ADATTAMENTO STABILI STRUMENTALI.....	8	11
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI.	-	-
SPESE LEGALI.....	-	-
SPESE PER SERVIZI INFORMATICI (comprese quote ammortamento)	28	27
ALTRE SPESE	5	7
TOTALE	101	135
meno: RECUPERI	2	1
meno: RESIDUI INSUSSIST.PASSIVI.	1	2
TOTALE NETTO	98	132

ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA - In considerazione delle maggiori entrate (124.738 milioni) rispetto alle uscite (17.014 milioni), l'esercizio in esame si chiude con un'assegnazione di 107.724 milioni nell'apposito fondo di riserva, destinato a garantire la copertura di futuri disavanzi di gestione (art. 8, comma 2 della legge n. 147/1997).

Nel prospetto che segue vengono poste a raffronto le consistenze patrimoniali iniziali e finali dell'esercizio.